

**COMUNE DI VIANO
(Provincia di Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”**

(articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)

Approvato con Delibera della G.C. n. 78 del 23/12/2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per **“Codice”**, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per **“Fondo”**, il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del Codice;
 - c) per **“Dirigente”**, il Responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. In assenza di figura interna all'amministrazione dotata della qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra vengono espletate dal Capo del Settore interessato;
 - d) per **“RUP”**, il Responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Sui capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture previsti e a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - a) opere o lavori:

Quota di alimentazione del fondo	Importo opere o lavori
----------------------------------	------------------------

2%	Fino a 1.000.000,00
1,8%	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00
1,6%	Da 2.000.000,01 a 5.548.000,00
1,4%	Oltre 5.548.000,00

b) servizi e forniture:

Quota di alimentazione del fondo	Importo servizi e forniture
1,2%	Da 40.000,00 a 500.000,00
1%	Da 500.000,01 a 1.000.000,00
0,9%	Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00
0,8%	Oltre 3.000.000,00

2. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singolo intervento non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione della quota per lo scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione¹.

3. Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture la disciplina dell'incentivo si applica solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in base alle Linee guida dell'ANAC.

4. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica alle acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00².

5. Per le acquisizioni di beni e servizi tramite l'adesione a convenzioni CONSIP e di piattaforme regionali la quota di incentivo è ridotta del 50% se dovuta, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a) soggetti addetti alla programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
- b) RUP (art. 31 del Codice);
- c) verificatore progettuale (art. 26, comma 6, del Codice);
- d) soggetti addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
- e) direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto (art. 101 del Codice);
- f) collaudatore statico (art. 102 del Codice);
- g) collaudatore tecnico o verificatore di conformità amministrativa (art. 102 del Codice);
- h) loro collaboratori tecnici e amministrativi, ivi compresi i collaboratori incaricati della fase contrattuale.

2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo,

¹ Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 Euro avremmo $1.000.000 * 2\% = 20.000$ Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo: $1.010.000 * 1,8\% = 18.180$ Euro.

² La proposta è di introdurre una soglia minima al di sotto della quale non si calcola l'incentivo per evitare situazioni paradossali nelle quali sono maggiori i costi amministrativi di determinazione ed erogazione dell'incentivo, rispetto al valore dell'incentivo medesimo.

revoche

1. Il dirigente/responsabile del centro di costo, prima dell'avvio della fase programmatica:
 - a) conferisce, gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima opera o lavoro, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
2. Il dirigente/responsabile del settore "gare e contratti"/di ogni centro di costo, dopo l'avvio della fase programmatica:
 - a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
 - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata, con atto determinativo del dirigente/responsabile, avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
8. Il dirigente/responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il dirigente/responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con atto del dirigente/responsabile competente secondo i parametri della [tabella](#) sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto, utilizzando, altresì, come coefficiente di ripartizione, la scheda di valutazione individuale dell'anno di riferimento³.
 - a) opere o lavori:

³ In questa ipotesi l'effettiva quantificazione dell'incentivo totale da erogare viene collegata alle risultanze del sistema di valutazione.

Funzione	Min.	Max.
Responsabilità della programmazione degli investimenti	2%	4%
Responsabilità unica del procedimento	20%	28%
Verifica progettuale (art. 26, comma 6, del Codice)	3%	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli atti amministrativi conseguenti	20%	25%
Ufficio di direzione lavori	31%	50%
Collaudo statico	2%	4%
Collaudo tecnico amministrativo (art. 102 del Codice)	2%	4%

b) servizi e forniture:

Funzione	Min.	Max.
Responsabilità della programmazione degli investimenti	3%	5%
Responsabilità unica del procedimento	25%	35%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli atti amministrativi conseguenti	20%	25%
Direzione dell'esecuzione	30%	50%
Verifica di conformità (art. 102 del Codice)	2%	5%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.

5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica.

6. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa alla "predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito"⁴.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente, nei seguenti momenti:

a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di programmazione degli investimenti, di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

⁴ In ottemperanza alla disposizione dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

- b) per i dipendenti che svolgono attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - c) per i dipendenti che svolgono attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - d) per i dipendenti che svolgono attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - e) per i dipendenti che svolgono attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
 3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
 4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
 7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
 8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 – Norme finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:
 - a) ai lavori le cui procedure di affidamento sono stati avviati con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del d.lg.50/2016;
 - b) ai servizi ed alle forniture le cui procedure di affidamento sono stati avviati con determina contrattare successiva all'entrata in vigore del presente regolamento;sempre che si sia proceduto per entrambe le lettere al relativo accantonamento contabile.
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata. In attesa della modifica regolamentare troverà diretta applicazione, ove non se ne renda necessario il recepimento da parte dell'ordinamento dell'Ente, la disciplina posta dalla norma primaria.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 in quanto relativi a prestazioni già rese ed approvate che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
4. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità ed i termini previsti dallo Statuto. Il

presente regolamento è reso pubblico mediante la sua inserzione nel testo integrale approvato sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

5. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.

6. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.